

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 31 ottobre 2001 sui servizi di telecomunicazione (OST)¹ è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 5

⁵ Se nessun candidato soddisfa i criteri di selezione indicati nei documenti relativi alla pubblica gara o se la pubblica gara si è svolta in condizioni non concorrenziali, segnatamente se vi è stata una sola candidatura, l'autorità concedente designa un concessionario che dovrà garantire il servizio universale. Se del caso, il concessionario designato può far valere il suo diritto a un contributo.

Art. 17 cpv. 2

² I costi non coperti corrispondono al costo totale netto del servizio universale. Il costo totale netto equivale alla differenza tra il costo sostenuto dall'azienda che fornisce il servizio universale e quello che dovrebbe sostenere se non lo fornisce.

Art. 18 cpv. 1 lett. b e cpv. 3

¹ Il costo netto del servizio universale corrisponde alle spese sostenute da un fornitore efficiente per garantire la fornitura delle prestazioni del servizio universale. Il calcolo del costo netto, effettuato separatamente per ogni singola prestazione, si basa sui seguenti principi:

b. i costi della rete sono calcolati in base ai dati contabili;

³ I dati utilizzati per il calcolo devono aver un fondamento, ossia essere trasparenti e provenire da fonti sicure. A tale scopo, vanno applicate le Raccomandazioni per la presentazione dei conti (RPC), la norma contabile internazionale (IAS) o le prescrizioni analoghe sulla presentazione dei conti, riconosciute sul piano internazionale.

RS

¹ RS 784.101.1

Art. 19 cpv. 1 lett. a, b, c^{bis}, d, f, e g e cpv. 2

¹ Il concessionario del servizio universale è tenuto a fornire per l'intera durata della concessione le seguenti prestazioni (art. 16 LTC):

- a. servizio telefonico pubblico: prestazione che consiste nel permettere agli utenti di effettuare e ricevere, in tempo reale, delle chiamate telefoniche nazionali e internazionali e delle comunicazioni via fax;
- b. servizi supplementari: fornitura di informazioni sui conteggi e blocco delle comunicazioni uscenti;
- c^{bis}. Servizio di trasmissione dati;
- d. *Abrogata*
- f. servizio per audiolesi: messa a disposizione, 24 ore su 24, di un servizio di trascrizione che tratta anche le chiamate d'emergenza e un di servizio di intermediazione di messaggi brevi (SMS);
- g. elenco e servizio di commutazione per ipovedenti e persone con difficoltà motorie: accesso, 24 ore su 24, sotto forma di servizio informazioni nelle tre lingue ufficiali, agli elenchi di tutti i fornitori di prestazioni del servizio universale in Svizzera e messa a disposizione, 24 ore su 24, di un servizio di commutazione.

² L'Ufficio federale determina le specifiche applicabili alle prestazioni del servizio universale. Tali specifiche sono conformi alle norme internazionali armonizzate.

Art. 20 *Collegamento*

¹ Le prestazioni enunciate all'art. 19 cpv. 1 devono essere fornite mediante un collegamento fino al punto terminale di rete.

² Il concessionario del servizio universale è tenuto a fornire all'interno dei locali abitativi o commerciali dell'utente uno dei seguenti collegamenti scelto dall'utente stesso:

- a. un punto fisso terminale di rete che permette la trasmissione di dati su banda stretta, con un canale vocale, un numero telefonico, un'iscrizione nell'elenco del servizio telefonico pubblico;
- b. un punto fisso terminale di rete che permette la trasmissione di dati su banda stretta, con due canali vocali, tre numeri telefonici e un'iscrizione nell'elenco del servizio telefonico pubblico;
- c. un punto fisso terminale di rete, con un canale vocale, un numero telefonico, un'iscrizione nell'elenco del servizio telefonico pubblico e la connessione a Internet a banda larga. La portata delle prestazioni a banda larga può essere ridotta se, per motivi tecnici o economici, il collegamento non permette di fornire una connessione a Internet a banda larga oppure se sul mercato esiste un'offerta alternativa a un prezzo ragionevole.

³ L'Ufficio federale determina le specifiche applicabili al punto terminale di rete. Le specifiche sono conformi alle norme internazionali armonizzate.

Art. 21 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Se il concessionario del servizio universale introduce una nuova tecnologia che richiede l'adattamento dell'installazione domestica, ne assume i costi.

Art. 22a Informazioni sui conteggi

Il concessionario del servizio universale è tenuto a fornire agli abbonati in modo adeguato, al più tardi 15 minuti dopo la fine del collegamento, informazioni sulle tasse riscosse per l'utilizzo delle prestazioni del servizio universale fatturate in funzione dell'uso.

Art. 25 cpv. 1

¹ In una media annuale e in ogni parte della zona di concessione le prestazioni del servizio universale (art. 19 cpv. 1) sono valutate secondo i seguenti criteri qualitativi:

- a. per quanto concerne i collegamenti:
 1. il termine per la messa in servizio di un collegamento,
 2. la disponibilità del collegamento,
 3. la segnalazione d'errore per collegamento e anno,
 4. la durata delle riparazioni;
- b. per quanto concerne il servizio telefonico pubblico:
 1. la qualità della trasmissione della voce,
 2. la disponibilità del servizio,
 3. il tempo necessario a stabilire la comunicazione,
 4. la frequenza dei tentativi infruttuosi di stabilire la comunicazione causati dal sovraccarico o da errori della rete,
 5. l'esattezza della fatturazione;
- c. per quanto concerne il servizio di trasmissione dati e le comunicazioni fax:
 1. qualità della trasmissione dei dati,
 2. la disponibilità del servizio,
 3. l'esattezza della fatturazione;
- d. per quanto concerne gli altri obblighi:
 1. il tempo di reazione dei servizi commutati,
 2. la proporzione dei telefoni pubblici funzionanti.

Art. 26 cpv. 1, 2, 3 e 3^{bis}

¹ Dal 1° gennaio 2008, si applicano i seguenti limiti superiori dei prezzi (IVA esclusa):

- a. collegamento (art. 20 cpv. 2):
 1. tassa unica di 40 franchi per la messa in servizio del collegamento,
 2. 23.45 franchi al mese per il collegamento di cui all'art. 20 cpv. 2 lett. a,
 3. 40 franchi al mese per il collegamento di cui all'art. 20 cpv. 2 lett. b,
 4. 69 franchi al mese per il collegamento di cui all'art. 20 cpv. 2 lett. c;
- b. comunicazioni nazionali verso collegamenti fissi, fatturate al secondo e arrotondate ai successivi 10 centesimi: 7,5 centesimi al minuto;
- c.² supplemento per l'utilizzo di un telefono pubblico: 19 centesimi per minuto iniziato, eccetto per le chiamate al numero 143 e al servizio di trascrizione per le quali è esigibile un supplemento unico di 50 centesimi (IVA inclusa) per ogni chiamata;
- d. utilizzo del servizio di trascrizione fatturato al secondo e arrotondato ai successivi 10 centesimi (art. 19 cpv. 1 lett. f): 3,4 centesimi al minuto.

² Abrogato

³ Il prezzo per le comunicazioni nazionali stabilite da telefoni pubblici verso un collegamento mobile deve essere uguale a quello applicato a tutti gli altri abbonati del servizio telefonico pubblico. Il prezzo, fatturato al secondo, può essere arrotondato ai successivi 10 centesimi.

^{3bis} Se, per l'utilizzo di un telefono pubblico, l'introduzione di un supplemento proporzionale alla durata della comunicazione non può essere realizzata dal punto di vista tecnico con un dispendio ragionevole, è esigibile un supplemento unico di 50 centesimi (IVA inclusa) per ogni chiamata.³

Art. 32 Trasmissione d'informazioni sui conteggi

L'Ufficio federale può emanare prescrizioni tecniche e amministrative sulla trasmissione, tra fornitori di prestazioni del servizio universale, delle informazioni necessarie all'indicazione delle tasse all'utente (informazioni sui conteggi).

Art. 33 cpv. 5 e 7

⁵ Il concessionario anticipa l'importo del contributo annuo. L'anticipo è remunerato al tasso applicabile alle obbligazioni della Confederazione con scadenza vicina alla data del versamento della compensazione.

⁷ Se il concessionario non ha fornito le informazioni richieste entro dodici mesi successivi all'anno concluso, il contributo non sarà determinato e non potrà essere effettuato alcun versamento.

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 ([RU 2003 544](#)).

³ Introdotta dal n. I dell'O del 7 mar. 2003 ([RU 2003 544](#)).

Art. 34 cpv. 2 e 5

² I concessionari di servizi di telecomunicazione forniscono all'Ufficio federale le indicazioni relative alla cifra d'affari dell'anno precedente entro il 30 aprile, la prima volta nel 2009.

⁵ Se gli importi dovuti da un concessionario inadempiente non sono riscossi entro un anno a decorrere dalla constatazione d'inadempienza, sono riportati sul costo totale netto dell'esercizio che segue la constatazione. L'inadempienza di un concessionario è constatata in caso di mancato pagamento degli importi dovuti alla scadenza prevista nella diffida. L'obbligo di pagamento non si estingue con il riporto. Gli importi in fine riscossi sono versati e dedotti dal costo totale netto dell'esercizio che segue tale riscossione.

Art. 60 cpv. 2, periodo introduttivo

² Finché sussiste la possibilità di contestare la fattura, gli utenti possono chiedere al fornitore di servizi di telecomunicazione che comunichi loro, su singola richiesta o regolarmente in ogni fattura, i seguenti dati, a condizione che siano utilizzati per l'allestimento della fattura:...

*Art. 85**Abrogato**Art. 87* Concessione per il servizio universale

La concessione per il servizio universale basata sul diritto previgente resta valida conformemente alle disposizioni previgenti fino al 31 dicembre 2007.

II

¹ La presente modifica entra in vigore il **giorno mese** 2006, fatto salvo il cpv. 2.

² Gli art. 19, 20, 21, 22a, 25, 26 e 32 entrano in vigore il 1° gennaio 2008.

data

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

